



Roma, 15 giugno 2020

Spett.le

ARERA

*Direzione Mercati Retail e Tutele dei
Consumatori di Energia – DMRT
Unità Efficienza nel consumo*

Oggetto: **Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità
116/2020/R/com, 149/2020/R/com e 192/2020/R/com adottate per via
dell'emergenza COVID-19**

Si trasmettono le osservazioni di Green Network al documento in oggetto.

Con i migliori saluti,

Green Network S.p.A.



GREEN NETWORK S.p.A.

Società a Socio Unico

Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00144 Roma – Viale della Civiltà Romana, 7

Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 – REA N. RM 1033355

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.

Tel. +39 06 83365101 • Fax +39 06 83365301

www.greennetwork.it

Osservazioni di GREEN NETWORK S.p.A

Consultazione 28 maggio 2020 - 193/2020/R/com

**EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ
116/2020/R/COM, 149/2020/R/COM E 192/2020/R/COM ADOTTATE PER VIA
DELL'EMERGENZA COVID-19**

OSSERVAZIONI GENERALI

Green Network accoglie favorevolmente le proposte del presente DCO, volte a completare il quadro regolatorio emergenziale, di cui alle delibere 116/2020/R/com, 149/2020/R/com e 192/2020/R/com, adottato dall'Autorità a seguito dell'emergenza COVID-19. Si concorda, in particolare, con la necessità di definire quanto prima, con misure chiare e ponderate, le modalità per il saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, delle somme fatturate dai distributori e ancora non pagate ai sensi delle richiamate delibere.

Si ritiene al contempo fondamentale che codesta Autorità, nella propria attività di regolazione, orienti i propri provvedimenti nell'evidente presupposto che l'attuale crisi economica che il Paese si trova ad affrontare difficilmente esaurirà i propri effetti entro il 2020. Tale situazione emergenziale, infatti, che investe l'intera economia nazionale, produce già ad oggi evidenti impatti su un gran numero di venditori della filiera, e interesserà, come noto a codesta Autorità, un arco temporale sicuramente più lungo rispetto al periodo di validità degli interventi introdotti dall'Autorità con la delibera 116/2020 e s.m.i.. Le misure che l'Autorità intenderà intraprendere nei prossimi mesi e in esito alla presente consultazione dovrebbero pertanto adeguatamente coordinarsi con il contesto economico e finanziario nazionale in cui operano gli Utenti del trasporto, in ottica di salvaguardia del sistema. Al riguardo, si coglie l'occasione per esprimere apprezzamento in relazione all'attività di monitoraggio mensile che l'Autorità sta conducendo per valutare il trend dei mancati incassi dei clienti finali, rispetto al quale la Scrivente riscontra un

11

2

incremento dei livelli di morosità del mercato finale per tutte le tipologie di clientela, con particolare preoccupazione per i segmenti di clientela, quali i clienti in MT, non intercettati dal blocco delle attività di recupero del credito previsto dalla delibera 60/2020/R/com e non internalizzati nei differimenti di cui alla delibera 116/2020/R/com e s.m.i..

OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO

Q1. Si considera correttamente trattenuto il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?

Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Pregresso OGdS"?

Il documento sembra assumere che già il mese di settembre 2020 possa costituire un momento sufficientemente propizio per gli Utenti per onorare il debito differito. Considerato che gli effetti economici derivanti dal contesto nazionale si dispiegheranno lungo un orizzonte decisamente più ampio, e ritenuta al contempo comprensibile la necessità che gli Utenti rientrino da tale debito entro tempistiche contenute, ancorchè ragionevoli, si richiede di concedere agli Utenti la possibilità di definire, quale termine per il versamento della prima rata o per il pagamento in unica soluzione, il mese di gennaio 2021, in luogo del termine del settembre 2020 previsto dal DCO; in alternativa, si renderebbe opportuno incrementare il numero di rate mensili di equal importo (es: su 6 rate invece di 3) sulle quali è ripartito l'importo differito.

Venendo agli aspetti tecnici del meccanismo di anticipazione proposto, in relazione al settore elettrico, in attesa della definizione del "Meccanismo Pregresso OGdS" e al fine di evitare complicazioni in fase di calcolo dell'anticipo, si propone l'introduzione di una soglia percentuale "fissa" che possa rappresentare la quota OGdS non incassati in relazione all'importo differito dagli Utenti: questa potrebbe essere, ad esempio, un valore compreso tra il 70% e l'80% della quota mensile non versata. In subordine, qualora venisse confermato il meccanismo nella formulazione proposta dal DCO, si renderebbe necessario un incremento dell' α rispetto alla

soglia del 10-15%, al fine di internalizzare, nella formula di calcolo proposta, il protrarsi degli effetti della crisi economica (oltre che dei futuri mancati pagamenti in relazione agli OGdS) almeno per tutto il 2020.

Al fine di non creare disparità di trattamento, si ritiene inoltre che il meccanismo di anticipazione degli OGdS non riscossi debba essere esteso anche agli operatori che, pur avendone avuto il diritto, non hanno usufruito delle deroghe della delibera 116/2020, o ne hanno usufruito solo per alcune mensilità. Anche per tale motivo si ritiene che l'introduzione di una soglia % unica tra il 70 e l'80%, finalizzata a rappresentare gli OGdS nella quota mensile differita ai sensi della delibera 116/2020, possa semplificare notevolmente l'attuazione del meccanismo e il relativo calcolo per i DSO.

Q5. Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM della specifica deroga correlata al giudizio di rating?

Come da osservazioni generali, il Paese si trova ad affrontare una crisi economica con previsione di impatti che andranno ben oltre la fine dell'anno in corso. Considerando tale situazione, si ritiene che i livelli ordinari di rating previsti dal CADE risultino sovra dimensionati se valutati nell'ambito dell'attuale contesto economico nazionale e che i livelli di rating fissati nella delibera 116/2020 debbano essere reconsiderati a valle del nuovo quadro macro-economico. Nello specifico, i livelli minimi di cui alla delibera 116/2020 dovrebbero essere ritenuti "sufficienti" anche successivamente al periodo in cui si esplicano gli effetti economici del COVID 19, in qualità, quindi, di livelli ordinari del CADE e non solo con esclusivo riferimento al periodo di emergenza. È infatti presumibile che, per effetto del suddetto contesto, possano verificarsi nei prossimi mesi downgrade o nuove emissioni di rating al di sotto delle soglie "ordinarie" attuali del CADE.

Si ritiene, in tal senso, che gli interventi in materia dovranno riguardare non solo i downgrade che avverranno nel periodo in cui si esplicano gli effetti economici COVID 19, ma anche la nuova emissione del rating da parte di una diversa agenzia (ferma restando la conformità dell'agenzia ai

requisiti previsti dall'art. 4.1 del CADE): potrebbe infatti accadere che una nuova agenzia di rating si riservi, per motivazioni evidentemente correlate all'impatto del contesto emergenziale, di assegnare un livello di rating inferiore a quelli ordinari previsti dal CADE, ma comunque equivalente ai livelli stabiliti temporaneamente dalla delibera 116/2020 e s.m.i..

L'adozione di tali nuovi livelli ordinari di rating potrebbe trovare un opportuno bilanciamento prevedendo, contestualmente, un incremento del valore dell' α nell'ambito della formula di calcolo del corrispettivo per l'accesso al rating di cui all'art. 4.9 del CADE, correttivo questo che renderebbe più oneroso per l'Utente l'utilizzo del giudizio di rating come modalità per prestare la garanzia, mentre resterebbe assicurata una adeguata copertura economica al sistema. Su quest'ultimo aspetto, peraltro, si rammenti come già le nuove regole di mercato introdotte con la delibera 37/2020/R/eel, che riducono i tempi di risoluzione del contratto di trasporto e, quindi, l'esposizione dei distributori, contribuiranno ad assicurare una minore esposizione finanziaria per il sistema.

Visto quanto sopra, si richiede pertanto di prevedere, quali nuovi livelli ordinari di rating previsti dal CADE, i livelli BB+ di *Standard & Poor's Corporation* o di *Fitch Rating*, o Ba1 di *Moody's Investors Service* o valori ad essi equipollenti, e di ammettere contestualmente anche un livello di rating "emergenziale" pari a BB di *Standard & Poor's Corporation* o di *Fitch Rating* (e non BB+ come previsto dal DCO) o valori equipollenti, anche nei casi di nuovo rating emesso per la prima volta da una nuova agenzia.